



Castellammare del Golfo



Alcamo



Calatafimi Segesta



A.S.P. N. 9

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55

COMUNE DI ALCAMO – CALATAFIMI SEGESTA – CASTELLAMMARE DEL GOLFO

ASP N. 9 DISTRETTO SANITARIO 55

DISCIPLINARE DISTRETTUALE PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 1

ALBO DISTRETTUALE DI ACCREDITAMENTO

Il presente Disciplinare intende definire i principi e i criteri generali, organizzativi e funzionali per l'accreditamento di Enti appartenenti al Terzo Settore, per la definizione di un elenco di soggetti erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e di inclusione in favore di famiglie e individui residenti nei Comuni appartenenti al Distretto n° 55.

Il Distretto Socio Sanitario n. 55, mediante il Comune di Alcamo, quale capofila del Distretto, attuerà l'accreditamento quale sistema di affidamento finalizzato all'erogazione di servizi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme che disciplinano gli interventi socio assistenziali e il ricorso all'accreditamento sono le seguenti:

- L.R. n. 22 del 09/06/1986 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”;
- D.P. 04/06/1996 “Approvazione schemi tipo convenzioni servizi socio-assistenziali”;
- L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. n. 8 del 09/05/2017, art. 9, c. 1 “Istituzione del Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza” modificata dall'art. 30 della L.R. n. 8/2018;
- D.P.R.S. n. 589/GAB. del 31/08/2018;
- Circolare n. 28953/Servizio 7 del 28/09/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Art. 3

OBIETTIVI

Con l'accreditamento dei soggetti del terzo settore, il Distretto Socio Sanitario n. 55 intende favorire la nascita di un'offerta plurale di fornitori di servizi qualificati, con livelli di professionalità adeguati al raggiungimento di elevati standard qualitativi, tecnici e relazionali.

L'accreditamento istituzionale è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi pubblici e privati già autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni ed interventi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.

In particolare si propongono i seguenti obiettivi:

- ammodernare il sistema di gestione dei servizi alla persona, stimolando lo sviluppo di nuove

- unità d'offerta;
- garantire un elevato standard qualitativo dei fornitori attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori, nel rispetto della par condicio;
 - centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la sua capacità di autonoma determinazione sia in ordine all'elaborazione del suo progetto assistenziale che alla scelta del fornitore.

Art. 4

AMBITO TERRITORIALE DELL'ACCREDITAMENTO

Ai fini dell'accreditamento, si individua come ambito territoriale di riferimento il Distretto Socio Sanitario 55, di cui fanno parte il Comune Capofila di Alcamo, il Comune di Castellammare del Golfo, il Comune di Calatafimi Segesta e l'ASP (Distretto di Alcamo).

Art. 5

STRUTTURA DELL'ALBO, FINALITÀ E SERVIZI

L'Albo distrettuale è articolato in **3 Sezioni**:

- A) "Disabilità e Non Autosufficienza"
- B) "Anziani"
- C) "Famiglia e Minori"

Le tipologie di servizio previste per ogni sezione di accreditamento, corrispondenti alle linee di Programmazione nazionale e regionale di cui ai Piani di Zona, Quota Servizi Fondo Povertà - PAL, Politiche per l'Inclusione sociale "Pon – Inclusione", Fondo non Autosufficienza, e altri finanziamenti pubblici afferenti ai Servizi Sociali del Distretto D-55, sono le seguenti:

Sezione A "Disabilità e Non Autosufficienza"

- assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- assistenza igienico - personale nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per alunni con disabilità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, ad alta intensità di cura, certificata dall'Unità Valutazione Multidisciplinare (UVM) o anche con altra documentazione, rilasciata dal medico specialista dell'ASP territorialmente competente;
- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori disabili;
- assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti con disabilità grave (minori, adulti, anziani);

- assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti con disabilità intellettiva di grado lieve (minori, adulti, anziani);
- servizio trasporto disabili.

Le finalità prevalenti di tali servizi sono quelle di favorire l'acquisizione di abilità ed autonomie, promuovere lo sviluppo delle capacità residue della persona e consentire, ove possibile, un miglioramento delle condizioni di benessere e di relazione; promuovere l'inclusione nel contesto sociale e/o scolastico di appartenenza di adulti e minori. Esse espletano attraverso interventi assistenziali delineati in un "Progetto Assistenziale Individuale" o "Piano personalizzato delle prestazioni" ovvero "Patto di Servizio", redatto dai servizi sociali e sanitari d'intesa con la persona, la famiglia e altri servizi del territorio.

Sezione B "Anziani"

- assistenza domiciliare (osa, oss, assistente familiare) in favore di soggetti anziani;
- assistenza domiciliare integrata.

Le finalità prevalenti del Servizio di assistenza domiciliare sono quelle di consentire la permanenza della persona anziana nel normale ambiente di vita, evitare il ricorso al ricovero in strutture residenziali, promuovere lo sviluppo delle sue capacità residue e favorire, ove possibile, un miglioramento delle sue condizioni di benessere e di relazione. Le prestazioni si espletano attraverso l'intervento assistenziale reso al domicilio sulla base di un Progetto Assistenziale Individuale o Piano personalizzato delle prestazioni, redatto dall'Assistente Sociale d'intesa con la persona o la famiglia e altri servizi del territorio.

Sezione C "Famiglia e Minori"

- assistenza educativa domiciliare/territoriale minori.

Le finalità prevalenti del Servizio educativo a favore di minori e famiglie sono quelle di intervenire in situazioni di fragilità educativa da parte della famiglia e/o disagio dei minori. Il Servizio si sviluppa mediante interventi educativi nell'ambito scolastico e assistenziali tese a favorire le capacità genitoriali, la funzione educativa degli adulti tramite l'attivazione di interventi di affiancamento del minore e dell'adolescente nei diversi contesti di vita, allo scopo di favorirne un adeguato processo di crescita. Detti interventi si concretizzano sulla base di un Progetto Individuale redatto dall'Assistente Sociale o Piano personalizzato delle prestazioni, d'intesa con la famiglia e altri servizi del territorio coinvolti nella presa in carico del caso.

Art. 6

IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.

La presa in carico, l'individuazione del bisogno e la definizione del livello di intensità assistenziale della persona che richiede un servizio socio assistenziale viene svolta dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni di residenza, tenendo conto anche di specifiche necessità, oggetto di valutazioni multidimensionali per le singole tipologie di persone destinatarie del servizio, in collaborazione con la famiglia e, per le valutazioni complesse, con l'Azienda sanitaria locale mediante convocazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale UVM.

Il Servizio Sociale Professionale espleta le seguenti funzioni:

- a) valutazione delle domande, dei requisiti dei richiedenti e del bisogno socio assistenziale;
- b) stesura del Piano Assistenziale Individuale - PAI di cui al successivo art.7;
- c) redazione dell'elenco degli aventi diritto;
- d) monitoraggio dell'attuazione del PAI volto al controllo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti.

Art. 7

PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI)

Per i beneficiari ritenuti idonei sarà redatto il Piano personalizzato di assistenza definito "Piano Assistenziale Individuale" (PAI) sulla base dei bisogni rilevati.

Il PAI è condiviso e accettato dalla persona destinataria del servizio, dai suoi familiari, e successivamente sarà sottoscritto anche dal soggetto gestore del servizio, qualora l'interessato scelga di avvalersi di una cooperativa per l'erogazione dell'assistenza, ovvero dall'operatore professionale. La sua attuazione e la sua efficacia viene verificata dagli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto a cui è affidato il coordinamento del servizio.

Il PAI contiene: gli obiettivi da raggiungere, la durata del piano, la tempistica per le verifiche dell'obiettivo, il tipo di prestazioni, le modalità ed i tempi di attuazione, la tipologia e l'intensità assistenziale, i giorni e gli orari di programmazione della prestazione domiciliare, il responsabile del piano, l'indicazione dell'operatore scelto dall'utente, il sistema di monitoraggio e verifica dell'intervento e la sua tempistica, il costo orario del servizio.

Il PAI è monitorato ed eventualmente aggiornato ogni anno, salvo minore periodicità qualora sopravvengano variazioni dei bisogni dell'utente o esigenze non previste.

Art. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Al fine di assegnare al cittadino ed alla propria famiglia un ruolo di "centralità", l'utente ammesso al servizio eserciterà il diritto di scelta, secondo i principi di "libera scelta" e "del ragionevole accomodamento" previsti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 8.

Per quanto sopra, il soggetto beneficiario potrà scegliere di avere erogato il servizio secondo le seguenti modalità:

- Diretta: erogazione della prestazione mediante convenzione con ente accreditato secondo gli schemi previsti dal D.P. del 04/06/1996;
- Indiretta: erogazione di buoni di servizio ai soggetti beneficiari spendibili presso gli enti iscritti all'Albo Regionale.

Gestione Servizi Socio Assistenziali in modalità diretta

Il servizio è direttamente fornito dal Comune per il tramite dell'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali "attingendo" dall'elenco di accreditamento del Distretto Socio Sanitario n. 55.

Il rapporto tra il Comune di Alcamo, capofila del Distretto n. 55, e l'ente preposto all'erogazione del servizio, sarà regolamentato attraverso la sottoscrizione di convenzione (All. B) secondo lo schema approvato con D.P. del 04/06/1996, con la quale si definiscono per ciascuna tipologia di servizio:

- a) obiettivi;
- b) motivazioni delle scelte in convenzione delle gestioni;
- c) oggetto ed articolazione delle prestazioni;
- d) modalità di frequenza o ammissione e di dimissioni dell'utenza;
- e) numero e profilo degli operatori e volontari impiegati;
- f) durata e modalità di rescissione o di rinnovo delle convenzioni;
- g) rimborso dei costi per i servizi resi;
- h) esercizio di adeguate forme di controllo.

La sottoscrizione della convenzione è conseguente alla verifica della presenza dei requisiti indispensabili e dei requisiti specifici e comporta l'accettazione di tutto quanto esplicitato e descritto nell'avviso e nel presente disciplinare di servizio.

Al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento fra le ditte accreditate, verrà redatto, in forma scalare, un elenco degli enti tenendo conto dell'anzianità di iscrizione all'albo regionale delle Istituzioni socio – assistenziali pubbliche e private, istituito ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 22 del 9/05/1986 e s.m.i..

L'assegnazione dei soggetti avverrà nel rispetto e nell'ordine dei due elenchi, enti

accreditati/soggetti beneficiari, secondo le seguenti modalità:

- Accesso ai servizi attraverso avviso pubblico distrettuale: ciascun Comune formulerà un elenco di soggetti ammessi ai servizi, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste al Protocollo Generale; pertanto si procederà all'assegnazione proporzionale dei beneficiari ai rispettivi enti accreditati, seguendo l'elenco, definito in ordine crescente del numero di protocollo, fino ad esaurimento.
- Accesso agli interventi attraverso l'individuazione dei soggetti beneficiari da enti pubblici (Istituti Scolastici, ASP...): verrà formulato un elenco in ordine decrescente, di soggetti, in ragione dell'età anagrafica. Si procederà all'assegnazione proporzionale dei beneficiari ai rispettivi enti accreditati, seguendo l'elenco fino ad esaurimento.

L'utente, o suo familiare, non può decidere di rivolgersi ad altro ente accreditato, rispetto a quello a cui è stato assegnato.

Gestione Servizi Socio Assistenziali in modalità indiretta

La modalità di intervento in forma indiretta si concretizza nella erogazione di un buono di servizio al soggetto beneficiario finalizzato alla copertura dei servizi previsti nel Piano Assistenziale Individuale;

L'interessato, (o chi ne fa le veci ai sensi di legge), sceglie autonomamente la figura professionale che deve fornire il servizio, secondo le seguenti opzioni previste dall'art. 9 della L.R. 8/2017 quali:

- Soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio – assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 22 del 09/05/1986 e s.m.i.
- Operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore Regionale per la Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del 22/04/2010, ai sensi della L.R. n. 10 del 31/07/2003 e s.m.i.
- Operatori OSA e OSS.

Per le modalità operative per la gestione dei servizi in forma indiretta, si rimanda alle “Linee guida per la gestione in modalità indiretta dei servizi socio assistenziali” (All. 1).

Art 9

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Possono richiedere l'accreditamento e la relativa iscrizione all'albo distrettuale i soggetti individuati all'art. 1 c. 4 della Legge n. 328/00, gli enti del terzo settore di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 30.03.2001, ed in genere, gli operatori economici previsti all'art. 45 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117 del 2017, la cui natura giuridica consenta la gestione dei servizi previsti, in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo Regionale, ex art. 26 della legge regionale n. 22/86 per la sezione interessata;
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato competente per territorio per lo svolgimento delle attività oggetto di accreditamento;
- regolarità rispetto gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC);
- Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- posizione regolare rispetto agli obblighi ed agli adempimenti previsti in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;
- posizione regolare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs.81/2008.
- capacità economico-finanziaria e tecnica di cui dall'art. 100, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 36/2023;
- esperienza maturata nei servizi oggetto del presente Disciplinare, per attività in favore di enti pubblici, per periodi, anche cumulabili e non necessariamente continuativi, della durata complessiva di un anno nel triennio 2018/2019 e 2022 (gli anni 2020 e 2021 non sono considerati in adesione al comunicato del Presidente ANAC del 13/04/2021).
- carta dei servizi prevista dall'art. 13 della L. 328/2000, contenente le modalità di erogazione del servizio, le tipologie di prestazioni assicurate, i fattori di standard e di qualità del servizio, l'indicazione degli operatori e dei profili professionali coinvolti, i diritti/doveri dei fruitori, le relative procedure di tutela, le modalità previste per osservazioni e reclami, i processi di verifica della "customer satisfaction";
- Progetto di qualità secondo lo schema allegato (All. C);

E' possibile richiedere l'accreditamento per le tre Sezioni dell'Albo Distrettuale.

Art. 10

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

A seguito di Avviso Pubblico sarà possibile inoltrare domanda di accreditamento.

Gli Enti che intendono accedere all'iscrizione all'Albo, negli anni successivi al primo, potranno inoltrare al Comune di Alcamo, capofila del Distretto, dall'1 al 31 maggio di ogni anno, apposita domanda di accreditamento, previo avviso pubblico. In sede di primo accreditamento, a seguito dell'approvazione del presente disciplinare, potrà essere fissata dal Dirigente competente una scadenza diversa ed un termine minore, purché non inferiore a 15 giorni.

Le istanze dovranno essere formulate su modello predisposto dal Distretto Socio-Sanitario n. 55 con allegate carta dei servizi e progetto di qualità e altri documenti previsti ed elencati nel modulo (Allegato "A").

I Comuni del Distretto n. 55 non assumono responsabilità per la mancata consegna delle domande

dovuta alla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi della corrispondenza imputabili a terzi o caso fortuito.

Art. 11

GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO

E' istituito un Gruppo di Lavoro Distrettuale con il compito di esaminare e di verificare i requisiti e gli standard quali - quantitativi dei soggetti richiedenti.

Il Gruppo di Lavoro è costituito da cinque componenti di seguito specificati:

- Dirigente pro tempore della Direzione Servizi alla Persona, Cultura, Sport, Spettacoli e Promozione Turistica del Comune di Alcamo o suo delegato;
- n. 3 rappresentanti (Comune di Alcamo - Comune di Castellammare del Golfo – Comune di Calatafimi Segesta) o altro delegato in rappresentanza di ciascun Comune;
- n. 1 segretario verbalizzante.

Il Gruppo di Lavoro è presieduto dal Dirigente del Comune capofila del Distretto o suo delegato.

Espletata la procedura valutativa da parte della Gruppo di Lavoro preposto e verificati i requisiti di cui all'art. 9, il Dirigente del Comune Capofila con determinazione dirigenziale approva l'Albo distrettuale degli enti accreditati, che avrà la durata 3 anni dalla data di approvazione.

Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, tramite posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'albo.

Il Gruppo di Lavoro svolge, altresì, funzioni di vigilanza e controllo rispetto:

- al mantenimento dei requisiti dei soggetti accreditati per i servizi di cui all'art. 5;
- alla sopravvenienza di condizioni e situazioni che costituiscono causa di esclusione;
- agli standard dei servizi e ai relativi obblighi specificati nel presente Disciplinare.

Con cadenza annuale, alla pubblicazione del Bando, il Gruppo di Lavoro procederà a verificare il mantenimento dei requisiti dei soggetti accreditati, alla verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione di nuovi soggetti e alla loro iscrizione all'Albo distrettuale.

Art. 12

CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DISTRETTUALE

L'Albo è pubblico e consultabile sui siti istituzionali on-line dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 55.

Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, ai sensi del RGPD dell'Unione Europea n. 679/2016.

Gli Enti accreditati che intendono mantenere l'iscrizione all'Albo negli anni successivi al primo,

dovranno inoltrare al Comune di Alcamo, capofila del Distretto, dall'1 al 31 maggio di ogni anno, previo avviso pubblico, una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 9 del presente Disciplinare.

La valutazione dei requisiti di mantenimento di iscrizione all'Albo sarà effettuata dallo stesso Gruppo di Lavoro di cui all'art. 11.

Art. 13 **CANCELLAZIONE DALL'ALBO DISTRETTUALE**

La cancellazione dall'Albo Distrettuale è disposta d'ufficio al verificarsi di anche soltanto una delle seguenti circostanze:

- gravi violazioni degli "adempimenti" previsti;
- interruzione dell'attività superiore a giorni 15;
- esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo attuate dai funzionari tecnici e amministrativi dei tre Comuni del Distretto;
- impiego di personale professionalmente non adeguato;
- per tutte le cause previste dall'art. 1453 del C.C.

La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell'operatore economico interessato.

Art. 14 **ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI EROGAZIONE**

L'organizzazione del sistema di erogazione è subordinata alla individuazione della forma di assistenza diretta o indiretta, secondo la libera scelta del soggetto beneficiario, come specificato all'art. 8 del presente disciplinare. Le specifiche disposizioni sull'organizzazione e sul sistema di erogazione dei servizi sono esplicitati nella Convenzione (All. B) e nell'Atto di Impegno (All. 2), che saranno firmati per accettazione dai Legali Rappresentanti delle ditte, ovvero dalla persona interessata ai servizi socio assistenziali oppure un tutore o chi ne garantisce protezione giuridica.

In ogni caso, l'avvio degli interventi deve essere assicurato nei termini previsti dalla Convenzione o dall'Atto di Impegno e non potrà essere modificato il Piano Assistenziale di Intervento.

Art. 15 **ADEMPIMENTI**

I soggetti richiedenti l'accreditamento devono garantire l'impiego di personale in possesso di idonea qualificazione professionale al servizio da erogare, e precisamente:

- OPERATORE ASSISTENTE DOMICILIARE (in possesso di attestato di qualifica di Operatore Socio Assistenziale OSA o Operatore Socio Sanitario OSS);

- ASSISTENTE FAMILIARE (in possesso di iscrizione al registro pubblico degli assistenti familiari giunto Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro del 22/04/2010);
- OPERATORE ASSISTENTE IGIENICO PERSONALE (in possesso di attestato di qualifica di Operatore Socio Assistenziale OSA o Operatore Socio Sanitario OSS);
- EDUCATORE (in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione o titolo equipollente);
- ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE:

Le figure professionali saranno richieste, in funzione del progetto da erogare, fra le seguenti:

- **Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità psico-fisica:**
 - ✓ Laurea breve (triennale) minimo: laurea in scienza dell'educazione, laurea in psicologia, laurea in pedagogia, laurea breve in terapista della riabilitazione psichiatrica, laurea breve in logopedia, laurea breve in psicomotricità, con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
 - ✓ Per i minori con disturbo dello spettro autistico l'operatore deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo – comportamentali (ABA - PECS - TEACCH) con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
 - ✓ Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al profilo di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017, con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- **Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva:**
 - ✓ Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a:
 - profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017 con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
 - titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti e autorizzati dalla Regione Sicilia; saranno considerati validi anche i corsi finanziati ed autorizzati dalla Regione Sicilia per l'anno formativo 2013/2014, anche se la loro strutturazione didattica è inferiore a 900 ore, giusta nota del Dipartimento Regionale

dell'Istruzione e della Formazione; sarà riconosciuta anche la qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005; con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

• **Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale visiva:**

✓ Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a almeno uno tra i titoli seguenti:

- profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017.

- diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista" (900 ore);

- attestato di "Istruttore di orientamento e mobilità";

- attestato di "Educatore Tiflologico" e titoli equipollenti;

- attestato "Istruttore Tifloinformatico" con titolo rilasciato dall'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.RI.FO.R).

- TRASPORTO H. Per l'esecuzione del servizio di trasporto, garantirà la disponibilità di:

• mezzi adattati per il trasporto di utenti in sedia a rotelle (in funzione dei fruitori del servizio la cui consistenza numerica verrà variata secondo il numero degli stessi);

• n. 1 autista;

Altresì, l'ente si impegna a rispettare le condizioni riportate nel presente disciplinare e nella documentazione per le procedure dell'accreditamento.

Art. 16

CONTROLLI

L'ente accreditante, tramite il proprio personale tecnico e amministrativo, si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai soggetti richiedenti l'accreditamento. Qualora dal controllo emerga la non veridicità, anche parziale, del contenuto delle autocertificazioni, il soggetto sarà cancellato dal registro distrettuale dei soggetti accreditati.

Art. 17

MODIFICHE AL DISCIPLINARE

Eventuali modifiche al presente disciplinare devono essere approvate dal Comitato dei Sindaci in conformità alla vigente convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali o socio-sanitari distrettuali.

Art. 18

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente disciplinare si applicano le norme vigenti in materia.